



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“Dall'altra parte: medici, infermieri, operatori e pazienti insieme”

La presente Associazione si è costituita facendo riferimento alle esperienze dei dottori Sandro Bartocconi, Gianni Bonadonna e Francesco Sartori.

Art 1 - Denominazione e sede dell'associazione

1. È costituita l'associazione “Dall'altra parte: medici, infermieri, operatori e pazienti insieme”
2. Non ha scopo di lucro e la durata è illimitata.
3. L'attività dell'associazione e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto redatto in conformità con quanto previsto dalla legge.
4. L'associazione ha sede in Brescia.

Art 2 - Scopo dell'associazione

L'associazione ha il seguente scopo prioritario: rendere più rilevante il contributo di medici, infermieri, operatori e pazienti nella ridefinizione degli indirizzi e nella riorganizzazione del nostro sistema sanitario, al fine di una maggiore “umanizzazione” del percorso diagnostico, terapeutico, assistenziale e riabilitativo.

Con il termine “umanizzazione” si intende un sistema sanitario che pone al centro il benessere, la soggettività e la dignità del cittadino-utente e dei suoi famigliari. L'organizzazione sanitaria deve essere funzionale al raggiungimento dell'UMANIZZAZIONE.

Art 3 - Attività

L'associazione, per il raggiungimento del suo fine istituzionale, intende prioritariamente:

- collaborare con le strutture sanitarie per migliorare la qualità della vita degli ammalati e dei loro famigliari;
- promuovere iniziative finalizzate all'educazione del paziente affinché sia parte attiva nel percorso che lo coinvolge.
- Presentare e portare avanti proposte

Art 4 - Requisiti di ammissione

L'associazione è aperta a tutti coloro, persone fisiche e non, che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali.

Art 5 -

L'associazione si basa sui principi di democrazia, uguaglianza e libertà.

Art 6 - Risorse economiche dell'associazione

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività dalle:

- quote associative;
- contributi.

Art 7 - Bilancio dell'associazione

L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il consiglio direttivo redige il bilancio preventivo e quello consuntivo.

I bilanci sono approvati dall'assemblea ordinaria convocata annualmente ed entro quattro mesi dall'inizio dell'anno.

Eventuali avanzi di gestione devono essere utilizzate nell'attività statutaria.

Art 8 - Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Consiglio Direttivo,
- Presidente del Consiglio Direttivo,
- Collegio dei probiviri se nominato dall'Assemblea

Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

Art 9 - Assemblea dei soci

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti dell'associazione

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione.

L'assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione bilancio preventivo e consuntivo.

L'assemblea può essere convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario e, inoltre, su richiesta di almeno un decimo dei soci.

L'assemblea è convocata mediante comunicazione anche telematica da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e gli argomenti da trattare.

Delle riunioni dell'assemblea sarà redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, esso deve essere conservato presso la sede dell'associazione in libera visione di tutti i soci.

Arti 10 - L'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà +1 degli aderenti, ed in seconda convocazione qualunque sia numero degli aderenti.

L'assemblea ordinaria:

Determina il numero ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo;

Elegge il Collegio dei Proviviri;

Discute e approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;

Approva gli indirizzi generali e programmi di attività dell'associazione predisposti dal consiglio direttivo;

Discute e approva gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita dell'associazione.

OGNI ADERENTE PUO' RAPPRESENTARE SOLO UN ALTRO ADERENTE, mediante delega scritta.

Art 11 - L'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi degli aderenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti presenti, in proprio o per delega, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell'associazione.

L'assemblea straordinaria:

Modifica lo statuto dell'associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli aderenti;

Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

OGNI ADERENTE PUO' RAPPRESENTARE SOLO UN ALTRO ADERENTE, mediante delega scritta.

Art 12 - Il Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari con un minimo di tre aderenti eletti dall'assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo dura un triennio e nomina al suo interno il Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio, per essere valide, devono essere prese con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti validamente espressi.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

Sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivi e consuntivi annuali.

Predisporre il programma generale dell'associazione da sottoporre all'assemblea ordinaria.

Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea ordinaria promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa.

Assumere, eventualmente il personale necessario al funzionamento dell'Associazione.

Accogliere, rigettare le domande degli aspiranti aderenti e deliberare eventuali esclusioni dei soci.

Ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro surrogazione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri il Presidente o, in

mancanza dello stesso, il consigliere più anziano di età deve convocare l'assemblea ordinaria per la rielezione dell'intero Consiglio Direttivo.

Art 13 - Il Presidente dell'associazione

Il Presidente dell'associazione è eletto dal consiglio direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti, egli presiede l'assemblea dello stesso consiglio direttivo.

Il Presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea ordinaria dei referenti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Art 14 - Il Collegio dei Proibiviri

L'assemblea ordinaria può nominare, anche tra i non soci, i tre componenti del Collegio dei Proibiviri, con il compito di esaminare e decidere, su richiesta scritta motivata, tutte le controversie insorte tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, dai membri degli organi e tra gli organi stessi.

Il Collegio dei Proibiviri decide, in via definitiva, su ricorso contro il provvedimento di espulsione del socio adottato dal consiglio direttivo.

Il Collegio giudica secondo equità e senza formalità di procedura. Il giudizio emesso è inappellabile.

Se richiesto, il Collegio fornisce l'interpretazione delle norme dello statuto o dei regolamenti.

Il Collegio dei Proibiviri è composto da tre membri. L'incarico di componente del collegio è incompatibile con quello di componente il Consiglio Direttivo.

Art 15 - Lo scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole dei tre quarti dei soci. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto dall'associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art 16 - Discipline residuali

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti.